VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
dott. Paolo Russomanno

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Giuseppina Massara

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 20/04/2012 (T.U. n. 267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- Servizi Finanziari -

Dalla Residenza Municipale, lì 17 aprile 2012

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA
che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20/04/2012 al 05/05/2012 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto
(T.U. n.267/2000):
(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, lì

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti

Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

CITTÀ DI CATTOLICA

VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del 26/03/2012

ISTITUZIONE DELL'IMU. APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO

L'anno duemiladodici , il giorno ventisei del mese di marzo , nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione.
Alle ore 19:30 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

CECCHINI PIERO	P	GALLI SEVERINO	P
RUSSOMANNO PAOLO	P	TONTI TIZIANO	P
BENELLI GASTONE	P	DEL CORSO PIERANGELO	P
RUGGERI CARLOTTA	P	LORENZI FABIO	P
FILIPPINI EMILIO	G	GENNARI SILVIA	G
ERCOLESSI LUCA MARIA	P	CECCHINI MARCO	P
SABATTINI LAURA	P	CASANTI FILIPPO	P
PICCIONI GIOVANNA	P	LATTANZIO GIUSEPPE	P
DEL PRETE ENRICO	P		

PRESENTI N 15

I Consiglieri Filippini Emilio e Gennari Silvia sono assenti giustificati.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Paolo Russomanno.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.
Sono presenti gli assessori: UBALDUCCI GIOVANNA, BONDI ALESSANDRO, CIBELLI LEO, SANCHI ANNA MARIA, GALVANI GIAMPIERO.
Sono altresì presenti la Dirigente ai Servizi Finanziari, il Comandante della P.M. dott. Ruggero Ruggiero e i Componenti il Collegio dei Revisori.
Sono nominati scrutatori:
****

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 16 (proponente: Vice Sindaco Bondi) predisposta in data 13/03/2012 dal Dirigente dott.ssa Claudia Rufer;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 16/03/2012 dal Dirigente Responsabile del Settore 1 dott.ssa Claudia Rufer;

b) - Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 16/03/2012 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Preso atto della relazione del Vicesindaco Bondi, che tratta congiuntamente i punti n. 6 e 7, e dell'intervento dei Consiglieri Del Corso, Casanti, Del Prete, Ercolessi e Tonti, la cui registrazione integrale è depositata presso la segreteria Generale;

Con voti favorevoli n. 12 (Maggioranza più i Consiglieri Casanti e Lattanzio di O.C.), essendosi astenuti i Consiglieri Del Corso e Lorenzi del P.d.L. e Cecchini Marco della L.N.;

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 16

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Con voti favorevoli n. 12 (Maggioranza più i Consiglieri Casanti e Lattanzio di O.C.), essendosi astenuti i Consiglieri Del Corso e Lorenzi del P.d.L. e Cecchini Marco della L.N.;

Il presente atto è dichiarato,

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

PROPOSTA
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 del 13/03/2012

VISTO l'art**.** 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che anticipa l'istituzione dell'IMU (Imposta Municipale Propria) al 01. 01. 2012 ed integra la disciplina dell'imposta di cui agli artt.8 e 9, L.Lgs 23/2011;

VISTO l'art. 8 del D.Lgs 23/2011**,** a mente del quale l'imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;

VISTO l'art. 9 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011 che:

- definisce il soggetto passivo di imposta nel proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- stabilisce le modalità ed i termini del versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;
- rinvia all'emanazione di uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, l'approvazione dei modelli della dichiarazione, dei modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, ai Comuni e al sistema informativo della fiscalità;
- disciplina l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso e le esenzioni in materia di IMU;

VISTO l'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 23/2011, secondo cui l'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive;

PRESO ATTO che, a norma dell'art.13, D.L. 201/2011:

 l'Imposta Municipale Propria ha come presupposto il possesso degli immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. 504/1992, ivi compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze;

 per abitazione principale deve intendersi l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

 per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

 per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è ottenuta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati A/10 (uffici e studi privati);
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito e assicurazione);
- 60 per i fabbricati del gruppo D (es. opifici), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013;
- 55 per la categoria C/1 (negozi e botteghe).

 Per i fabbricati di cat.D, non iscritti in catasto la base imponibile è ottenuta a norma dell'art.5, comma 3, D.Lgs.504/1992;

 Per le aree edificabili la base imponibile è ottenuta a norma dell'art.5, comma 5, D.Lgs.504/1992;

 Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 130. Per coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110;

 Le aliquote sono disciplinate nei commi 6, 7, 8, 9;

 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista al precedente punto è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

- L'importo della detrazione può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso non è consentito stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

- la detrazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovverossia alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

- l'aliquota e la detrazione previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano anche alle seguenti fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vale a dire al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

- i comuni possono prevedere che l'aliquota e la detrazione previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applichino anche ai soggetti di cui all'art. 3 comma 56 della l.
  23.12.1996, n. 662, vale a dire agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione principale non risulti locata;

- il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art.17 del D.Lgs.n. 241/1997 ovvero con modello F24;

VISTI gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare dei Comuni, alla luce delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell'art. 13;

VISTE le ulteriori abrogazioni apportate dal comma 14 del citato art. 13 del DL 201/2011**;**

VISTO il D.Lgs. 267/2000, in particolare l'art. 42 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito all'istituzione e all'ordinamento dei tributi;

VISTO altresì il comma 6 dell'art. 13 del Dl 201/2011, che individua in capo all'organo consigliare la potestà di modificare in aumento o in diminuzione le aliquote

dell'Imposta municipale propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati;
VISTO il regolamento istitutivo dell'Imu allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l'art. 27, comma 8, della Legge Finanziaria per l'anno 2002 (Legge n. 448 del 27/12/2001) ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23/12/2000 n. 388 con il seguente nuovo testo: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione", e che in tale senso, è altresì, il comma 169 della Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296);

DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell'Interno del 21 dicembre 2011, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2012;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito quanto precede;

DELIBERA

1. di prendere atto che dal 1/1/2012 è istituita in via anticipata ed applicata in via sperimentale fino al 2014, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'imposta municipale propria (IMU), sostitutiva, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011, dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), nonché, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati;

2. di approvare il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

3. di inviare il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come previsto dall'art. 13 comma 15 del DL 201/2011;

E con successiva votazione:

DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile